

ORDINANZA DEL PRESIDENTE N° 6 DEL 08-03-2024

Oggetto:

INTERDIZIONE DEL TRAFFICO CICLOPEDONALE E MOTORIZZATO, AD ECCEZIONE DEI MEZZI CONSORTILI, SULLA STRADA ALZAIA IN SINISTRA IDRAULICA DEL NAVIGLIO GRANDE NEL TRATTO RICOMPRESO TRA PROGR. KM 9+930 IN COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO E LA PROGR. KM 11+420 IN COMUNE DI MAGENTA A FAR DATA DAL 8.03.2024 FINO A SUCCESSIVO ED ESPRESSO PROVVEDIMENTO DI REVOCA.

Il Presidente

VISTO

- l'art. 14 lettera f), dello Statuto consortile secondo il quale il Presidente può emettere ordinanze per regolare l'uso della rete, delle alzaie e delle acque consortili;
- il Regolamento di Organizzazione dell'Ente che all'art. 7, comma 1, prevede che il Presidente, per esercitare i poteri conferitigli dallo Statuto, si possa esprimere tramite ordinanza;
- l'art. 27 comma 1 del Regolamento consortile di gestione della polizia idraulica approvato da Regione Lombardia con D.G.R. n. X/6037 del 19.12.2016, e s.m.i., secondo cui il Presidente del Consorzio può emanare ordinanza di chiusura al transito delle alzaie consortili, direttamente gestite dal Consorzio, in caso di situazioni di pericolo;
- l'art. 39 comma 5 del vigente Regolamento sulla gestione della polizia idraulica approvato con D.g.r. 19/12/2016 n. X/6037 secondo il quale il Presidente del Consorzio, o suo delegato, vigila sulle attività di polizia idraulica ed emette ordinanze di regolazione su tratti specifici della rete;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 24/11/2023 di assunzione al ruolo di direttore ad interim dell'Area Sviluppo e Gestione Rete da parte del direttore generale;

PREMESSO

- che il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi è gestore del canale demaniale denominato Naviglio Grande ed è Autorità di Polizia Idraulica sullo stesso;
- che i tecnici consortili hanno accertato che lungo il Naviglio Grande nel tratto di alzaia ricompreso tra progressiva km 9+930 in Comune di Boffalora Sopra Ticino e la progressiva km 11+420 in Comune di Magenta è in corso uno scarico di acque proveniente da fondi privati;

 che le acque di tale scarico riversandosi sull'alzaia possono rappresentare un potenziale pericolo ed ostacolo alle normali condizioni di transitabilità costituendo, pertanto, pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO

- che risulta opportuno eseguire i necessari accertamenti al fine di interdire tale scarico e ripristinare le condizioni di sicurezza su detto tratto di alzaia;
- che, a tutela dei fruitori della strada alzaia ed in generale della pubblica incolumità, risulta necessario disporre l'interdizione del traffico ciclopedonale e motorizzato, ad eccezione dei mezzi consortili, sulla strada alzaia in sinistra idraulica del Naviglio Grande nel tratto ricompreso tra progr. km 9+930 in Comune di Boffalora Sopra Ticino e la progr. km 11+420 in Comune di Magenta a far data dal 8.03.2024 fino a successivo ed espresso provvedimento di revoca;

per tutto ciò premesso

ORDINA

L' interdizione del traffico ciclopedonale e motorizzato, ad eccezione dei mezzi consortili, sulla strada alzaia in sinistra idraulica del Naviglio Grande nel tratto ricompreso tra progressiva km 9+930 in Comune di Boffalora Sopra Ticino e la progressiva km 11+420 in Comune di Magenta a far data dal 8.03.2024 fino a successivo ed espresso provvedimento di revoca.

DISPONE

- 1. Di apporre la necessaria cartellonistica stradale di preavviso di chiusura al traffico.
- 2. Di dare opportuna comunicazione della presente ordinanza agli Enti ed ai soggetti interessati.
- 3. La validità e l'esecutività immediata della presente ordinanza.
- 4. La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line del Consorzio, nonché la notificazione di copia della stessa al Comune di Boffalora Sopra Ticino e al Comune di Magenta.
- 5. Di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

INVITA

Le Forze dell'Ordine e le Amministrazioni Comunali interessate a collaborare con l'ente consortile al fine di vigilare sul pieno rispetto del presente atto da parte della cittadinanza.

Il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Direttore Area Sviluppo e Gestione della Rete, Ing. Valeria Chinaglia.

Il presente provvedimento è impugnabile entro 60 giorni dinnanzi al T.A.R.

Milano, 08-03-2024

IL PRESIDENTE

ALESSANDRO FOLLI

Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia